

REGOLAMENTI

Anno sportivo 2010/2011

CARTA DEL FAIR PLAY

PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA

Qualunque sia il ruolo che svolgo nello sport, anche quello di spettatore, mi impegno a:

- ◆ fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla virilità della competizione, un momento privilegiato, una specie di FESTA;
- ◆ conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato: LEALTÀ;
- ◆ rispettare i miei avversari come me stesso: GIUSTIZIA;
- ◆ accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi sapendo che, come me, hanno diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo: OBEDIENZA;
- ◆ evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, nelle mie parole o negli scritti: DOCILITÀ;
- ◆ non usare artifici o inganni per ottenere il successo: CORRETTEZZA;
- ◆ rimanere degno nella vittoria, così come nella sconfitta: MODESTIA;
- ◆ aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione: FRATERNITÀ;
- ◆ portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo: SOLIDARIETÀ;
- ◆ essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti: FEDELITÀ.

INDICE:

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA	PAGINA	5
REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI:		
CALCIO	“	17
PALLACANESTRO	“	25
PALLAVOLO	“	29
REGOLAMENTO ATTIVITÀ POLISPORTIVA RAGAZZI	“	35
ALTRE ATTIVITÀ	“	43
REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA	“	45
REGOLAMENTO FAIR PLAY - AGONISMO ETICO FASE LOCALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI	“	55

ABBREVIAZIONI

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA	RGAS
REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI:	
CALCIO	RCA
PALLACANESTRO	RPC
PALLAVOLO	RPV
REGOLAMENTO ATTIVITÀ POLISPORTIVA RAGAZZI	RPOL
REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA	RGD
REGOLAMENTO FAIR PLAY – AGONISMO ETICO FASE LOCALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI	FLCN

**REGOLAMENTO GENERALE
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

I

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 1 – Programmazione dell'attività

Il Consiglio Provinciale del CSI Varese indice ed organizza per l'anno sportivo in corso l'attività sportiva nelle discipline elencate nella programmazione associativa.

Alla stessa pubblicazione occorre fare riferimento per quanto riguarda le date di chiusura delle iscrizioni, le categorie d'età e l'inizio delle attività.

Per le singole discipline sportive, a completamento, integrazione e parziale modifica di quanto previsto nel presente regolamento occorre fare riferimento ai regolamenti specifici pubblicati di seguito al presente Regolamento Generale.

II

SOCIETÀ, SQUADRE ED ATLETI

Art. 2 - Partecipazione all'attività

All'attività organizzata dal CSI Varese possono prendere parte esclusivamente le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (d'ora in poi, brevemente, Società) che siano regolarmente affiliate al CSI per l'anno sportivo in corso ed i cui atleti e dirigenti siano regolarmente tesserati.

Art. 3 - Iscrizione all'attività

Per poter partecipare alle singole attività sportive le Società devono presentare l'iscrizione delle proprie squadre entro i termini stabiliti prima dell'inizio della manifestazione o torneo a cui intendono prendere parte.

Solo in presenza di gravi motivi ed in casi eccezionali, comunque non oltre la compilazione dei calendari, verrà ammessa la iscrizione ritardata, previo pagamento di un contributo di mora. Ogni Società in regola con l'affiliazione può presentare alle manifestazioni, anche nella stessa categoria, un numero illimitato di squadre, che all'atto dell'iscrizione dovrà chiaramente contrassegnare con una lettera dell'alfabeto, con una sigla o con altri nomi o termini.

Art. 4 - Tesseramento Atleti

Per partecipare all'attività gli atleti devono essere tesserati al CSI in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte.

Il tesseramento di un atleta può avvenire in qualsiasi momento dell'attività, tuttavia per tornei e manifestazioni che prevedono una seconda fase, il tesseramento si chiude entro il 28 febbraio.

I regolamenti delle singole discipline sportive possono stabilire ulteriori limitazioni con riferimento a singole manifestazioni.

La tessera CSI è l'unico documento probante per prendere parte all'attività.

Le richieste di tesseramento vanno compilate in modo accurato a stampatello, riportandovi tutti i dati previsti e indicando negli appositi spazi le discipline che l'atleta intende praticare.

Le firme originali sia dell'atleta che del presidente della Società devono risultare in tutte le parti previste.

Sulla richiesta di tessera deve essere indicata a mano dall'atleta la data di firma, tenendo presente che essa deve essere presentata per la validazione entro 30 giorni da tale data, pena la decadenza della validità a tutti gli effetti.

Per tutti gli sport le richieste di tesseramento devono essere presentate per la validazione almeno il giorno precedente la prima gara alla quale l'atleta prende parte.

Le tessere, dopo essere state predisposte a cura dell'Ufficio Provinciale Tesseramento, verranno messe a disposizione per il ritiro da parte delle singole società.

Per tutte le irregolarità accertate in materia di tesseramento verranno adottati provvedimenti disciplinari nei confronti delle società, dei dirigenti responsabili e degli atleti, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Disciplina, senza

pregiudizio di provvedimenti associativi di competenza del Consiglio Provinciale.

Art. 5 - Trasferimenti tra Società dei CSI

Durante la stagione sportiva è consentito il trasferimento degli atleti da una società all'altra nei seguenti casi:

a) inattività o scioglimento della Società di appartenenza prima dell'inizio dell'attività invernale;

b) rinuncia della Società a manifestazione iniziata: in questo caso il diritto al trasferimento ad altre Società spetta ai soli atleti che non abbiano preso parte a nessuna gara; per gli altri giocatori il trasferimento diventa operante con il termine della manifestazione;

c) mancata partecipazione della Società di appartenenza ai tornei primaverili organizzati dopo la conclusione dell'attività invernale: in questo caso la partecipazione è possibile dopo la concessione del nullaosta da parte della Società di appartenenza e notifica al Consiglio Provinciale che dovrà comunicarlo all'Ufficio Centrale di Tesseramento.

Non sarà necessario richiedere una nuova tessera, ma sarà sufficiente esibire agli arbitri in campo la tessera già rilasciata e il nullaosta della Società di appartenenza debitamente vistato dalla Segreteria Provinciale del CSI.

Tuttavia quando un atleta non abbia mai preso parte (in campo) ad una gara per la società per cui è tesserato, previo nulla osta della stessa società può chiedere sino al termine dell'attività stagionale di essere trasferito ad altra società, preferibilmente non dello stesso girone.

Art. 6 - Ammissione atleti federali

La partecipazione ad una attività del CSI di atleti tesserati

per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e altri Enti di Promozione Sportiva, di regola non ammessa anche quando a favore della medesima Società, è disciplinata dagli specifici regolamenti di ogni singola attività.

L'accertata sussistenza di situazioni di doppio tesseramento (FSN/CSI - EPS/CSI) sarà sanzionata secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Disciplina.

Non è ammesso il tesseramento di atleti già tesserati in altre nazioni per l'anno sportivo in corso.

Art. 7 - Categorie di età

Le categorie per le quali il CSI Varese organizza l'attività, secondo le disposizioni dei regolamenti delle varie fasce e discipline, sono indicate nel programma annuale e sono suddivise nelle seguenti fasce d'età: Bambini, Ragazzi, Giovani, Adulti.

Gli anni di nascita degli atleti delle diverse categorie per le singole discipline sono specificati nel programma annuale per la stagione in corso.

Gli atleti che durante l'anno sportivo compiono il 13° anno di età, possono partecipare all'attività della fascia "giovani". Poiché, secondo il programma nazionale, questi atleti rientrano nell'attività della fascia "ragazzi", è data loro la facoltà di scegliere tra l'attività di fascia giovani o ragazzi, purché vi si attengano per tutto l'anno sportivo.

Art. 8 - Controlli anagrafici e accertamenti d'ufficio

Le Commissioni per l'Attività Sportiva e quella Provinciale Giudicante, unitamente al Consiglio Provinciale, hanno facoltà di effettuare controlli anagrafici su tutti gli atleti.

Entro 30 giorni dalla richiesta le Società dovranno presentare

alla Segreteria Provinciale le tessere dei propri atleti con i relativi documenti di identità.

La mancata presentazione nei termini stabiliti comporta la presunzione di irregolarità dei tesseramenti e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale di Disciplina. La CPG ed il Consiglio possono procedere all'accertamento d'ufficio della regolarità della posizione di qualsiasi tesserato. Irregolarità, abusi o falsificazioni che dovessero emergere dai controlli di accertamento predetti, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale di Disciplina.

Art. 9 - Visita medica obbligatoria

a) Tutti gli atleti tesserati al CSI devono essere sottoposti a visita medica preventiva, a cura delle Società sportive, per attestarne l'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva. Al momento dell'iscrizione ogni Società deve presentare il modulo che attesta, a firma del Presidente della Società, l'impegno al rispetto della visita medica obbligatoria.

b) *Per gli atleti che abbiano superato il 32° anno di età il certificato medico è non solo obbligatorio, ma anche determinante per il rilascio della tessera: dovrà, pertanto, essere portato in visione all'ufficio provinciale tesseramento alla presentazione della richiesta di tesseramento.*

c) Il Consiglio Provinciale può richiedere alle Società che venga data prova dell'avvenuta visita medica con esito positivo.

Art. 10 - Vincoli di partecipazione

Quando una Società partecipa ad una manifestazione con più squadre della stessa categoria, non è consentito lo scambio di atleti tra le squadre della stessa società e *gli atleti*

sono vincolati per la squadra con la quale disputano la prima gara per tutta la durata della manifestazione, comprese le eventuali finali regionali o nazionali.

Conclusa la manifestazione, la Società potrà utilizzare i propri atleti indipendentemente dal vincolo contratto in precedenza. Nel caso in cui una Società partecipi ad una stessa attività con diverse squadre di differenti categorie, **gli atleti della categoria inferiore potranno prendere parte alle gare della categoria immediatamente superiore, purché non disputino più di una gara nell'arco di quarantotto ore.**

Art. 11 - Partecipazione alle gare

- a) Per poter prendere parte alle gare gli atleti dovranno esibire la tessera CSI vidimata per l'anno in corso e, dal 14° anno di età in poi, un documento di identità in corso di validità (1).
- b) Agli atleti dell'attività **Ragazzi** e delle categorie **Allievi, Juniores, Top Junior e Open femminile** verrà rilasciata la "carta" CSI, corredata di fotografia, che avrà valore anche di documento di riconoscimento per l'attività zonale e provinciale.

Qualora un atleta, regolarmente tesserato, fosse sprovvisto della propria tessera, potrà prendere parte al gioco solo quando abbia recuperato la stessa prima dell'inizio della gara.

(1) Nota: sono considerati documenti di identità utili per prendere parte alle gare i documenti rilasciati da una amministrazione pubblica che riportino, assieme alla foto della persona, i dati anagrafici relativi al luogo e data di nascita e al luogo di residenza, quali ad esempio: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, licenza di caccia, libretto universitario, ..., purché in corso di validità.

III TESSERATI NON ATLETI, ALLENATORI E ACCOMPAGNATORI

Art. 12 - Tesseramento non atleti

Può svolgere le funzioni di allenatore, accompagnatore e ufficiale di campo (cronometrista, segnapunti, guardalinee, ...), per le manifestazioni organizzate dal CSI, sia chi è abilitato dai corsi CSI ed in possesso del relativo tesserino con la qualifica specifica, quanto chi è in possesso della qualifica di aspirante allenatore, accompagnatore, ecc..

Non sono pertanto ammessi a svolgere le funzioni richieste, e dagli arbitri non sono presi in considerazione, tutti coloro che non siano in regola con le norme del presente articolo.

In ogni disciplina sportiva può svolgere le funzioni sopra indicate anche chi è tesserato per lo stesso ruolo federale, purché in possesso della regolare tessera CSI.

Art. 13 - Qualificazione dei ruoli tecnici

I tesserati in qualità di aspiranti allenatori e ufficiali di campo devono frequentare, entro 4 anni dalla prima iscrizione, uno o più corsi organizzati dal CSI, per conseguire la relativa qualifica. L'inosservanza della norma comporta la decadenza dalla funzione svolta.

IV CAMPI DI GARA, CALENDARI E GARE

Art. 14 - Tesserati ammessi in campo

Oltre ai giocatori sono ammessi nell'area di gioco (in "panchina") per ciascuna Società, purché muniti di tessera vidimata per l'anno sportivo in corso e sotto il controllo dell'arbitro, le seguenti persone:

- Dirigente accompagnatore;
- Massaggiatore e/o Medico sociale;
- Allenatore.

I regolamenti specifici di ogni singola attività sportiva stabiliscono eventuali variazioni all'elenco sopra riportato.

Art. 15 - Omologazione campi di gara

Per tutte le attività le Società hanno l'obbligo di richiedere alla Commissione Provinciale per l'Attività Sportiva competente l'omologazione del campo di gioco.

Il verbale di omologazione non costituisce comunque prova opponibile in sede di reclamo per irregolarità del campo stesso e delle attrezzature.

Art. 16 - Calendari di gara

I calendari di gara vengono redatti dalle Commissioni Provinciali per l'Attività Sportiva sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale e tenuto conto delle indicazioni dei campi di gara e degli orari, nonché possibilmente delle richieste delle Società, formulate per iscritto sull'apposito modulo di iscrizione all'attività.

Fissato il calendario e stabilito l'orario delle gare, non sono ammesse variazioni, cambiamenti o modifiche tali da comportare lo stravolgimento o il rifacimento dei calendari stessi.

I calendari vengono consegnati alle Società partecipanti durante le riunioni preliminari all'inizio dell'attività.

Art. 17 - Cambiamenti di orario e di data (spostamento gare)

Al verificarsi di *comprovati motivi*, atti ad indurre eventuali spostamenti d'orario o di data nello svolgimento delle gare,

le Società interessate devono darne tempestiva comunicazione alle Commissioni Provinciali per l'Attività Sportiva.

La Società richiedente dovrà inviare alla competente CASP una **richiesta scritta almeno 8 giorni prima della data** prevista per l'effettuazione della gara, **motivando la richiesta di spostamento d'orario e/o di data**.

Le richieste di spostamento gara, soprattutto se da disputarsi in campo avverso, devono essere preventivamente concordate con la squadra avversaria interessata, che dovrà darne conferma scritta per accettazione anche via fax o e-mail agli organi competenti (CASP).

Le gare rinviate, una volta definito il recupero non potranno ulteriormente essere differite, salvo i casi di forza maggiore.

Per ogni richiesta di spostamento gare verrà addebitato alla Società richiedente un diritto di segreteria, secondo quanto indicato nel Regolamento Generale di Disciplina.

Le richieste prive dell'autorizzazione all'addebito di tale quota non saranno prese in considerazione.

I regolamenti delle singole discipline stabiliscono le modalità di segnalazione e richiesta di eventuali *anticipi* o *posticipi* nell'ambito della stessa giornata di gara.

Tuttavia, per poter essere ammesse, queste richieste dovranno pervenire alla CASP competente almeno 48 ore prima della data prevista per la disputa in anticipo e della data fissata in calendario per il posticipo: oltre tale termine saranno ritenute come preannuncio di rinuncia a disputare la gara stessa.

Art. 18 - Colori sociali (maglie di gioco)

All'atto dell'iscrizione le Società dovranno segnalare i colori sociali delle maglie di gioco e di riserva.

Quando le squadre in gara abbiano maglie di colori confondibili è fatto obbligo alla Società prima nominata in calendario (ospitante) di sostituire le maglie dei propri giocatori.

Tutte le maglie di gioco devono riportare una numerazione effettiva e positiva (con **esclusione** quindi **dello 0 o di caratteri alfanumerici**).

Gli atleti privi di maglia di gioco conforme ai colori della propria squadra e senza numerazione, salvo i casi previsti dagli specifici regolamenti, saranno invitati dall'arbitro a regolarizzare la propria tenuta di gioco, a pena dell'esclusione dalla gara.

Art. 19 - Arbitri, arbitri di parte e ufficiali di campo

Le gare saranno dirette da arbitri designati dagli organi tecnici del CSI.

In caso di assenza o mancanza del Direttore di gara, la stessa dovrà essere arbitrata da arbitro di parte messo a disposizione dalla Società ospitante o dalla Società ospite, con dichiarazione di accettazione sottoscritta da entrambe le società prima dell'inizio della gara. .

In assenza di tali figure, la gara dovrà essere arbitrata da persona idonea, tesserata al CSI, scelta di comune accordo, con le stesse modalità di accettazione dell'arbitro di parte. Il mancato accordo delle Società non è ritenuto valido e verrà considerato come rinuncia all'affettuazione dell'incontro da parte della Società o delle Società inadempienti, **ad eccezione dei casi previsti dai regolamenti specifici delle singole attività.**

Fanno altresì eccezione le fasi finali dell'attività provinciale, durante le quali, in assenza dell'arbitro designato dal CSI, le gare non devono essere disputate.

Quando non sia prevista la designazione di ufficiali di campo (guardalinee, segnapunti, cronometristi, ...) da parte del CSI, le Società sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro, per assolvere dette funzioni, una persona (dirigente o atleta) regolarmente tesserata.

Non possono fungere da ufficiali di campo atleti o dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari (squalifica o inibizione a svolgere funzioni ufficiali).

Art. 20 - Commissari di campo

Le Commissioni per l'Attività Sportiva Provinciale possono inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento della gara e sull'operato dei direttori di gara.

I Commissari di campo assistono e tutelano l'arbitro e possono invitare, in caso di necessità, i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. Salvo questo caso essi possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. Qualora lo ritengano opportuno, hanno il diritto di entrare sul campo di gioco.

I Commissari possono assolvere anche il compito di riferire su fatti dei quali siano stati spettatori e che non siano stati rilevati dall'arbitro o dai guardalinee ufficiali, redigendo apposito rapporto.

Art. 21 - Comunicazione dei risultati delle gare.

Inoltro dei referti di gara

I risultati conseguiti sul campo devono essere segnalati la sera stessa della gara alla Sede Provinciale tramite comunicazione sulla segreteria telefonica o anticipando via fax copia del referto.

In caso di arbitraggio di parte, detta segnalazione dovrà essere a cura della Società ospitante.

La stessa Società dovrà assicurarsi che i referti di gara abbiano a pervenire, entro **72** ore dallo svolgimento della gara, alla Commissione Provinciale competente, accompagnati dalle distinte giocatori e dalle dichiarazioni di accettazione firmate dai capitani prima dell'inizio della gara. Il referto di gara dovrà essere compilato e trasmesso alla CASP anche nel caso in cui la gara non si sia potuta svolgere per qualsiasi motivo.

La mancata comunicazione dei risultati e la omessa o ritardata trasmissione dei rapporti di gara, che dovranno comunque pervenire completi in ogni loro parte e con allegati gli elenchi delle Società partecipanti, al massimo entro 9 giorni dalla data di effettuazione della gara stessa, saranno sanzionate nelle forme previste dal Regolamento Generale di Disciplina.

Art. 22 - Recuperi

Le partite rinviate singolarmente per causa di forza maggiore dovranno essere recuperate con assoluta tempestività e comunque non oltre il 30° giorno dalla data stabilita in calendario e comunque entro la penultima giornata della attività stagionale, ma **non prima di 48 ore** dal rinvio.

La Società interessata dovrà darne comunicazione alla segreteria CSI tramite fax (0332 240538) o per posta elettronica (postmaster@csivarese.it) entro le 48 ore, segnalando: campionato; n° gara; categoria; data e orario del rinvio; motivazione. Qualsiasi altro modo di comunicazione (verbale e/o telefonico) **non sarà preso in considerazione**.

Date, orari e campi di gioco saranno fissati dalle società interessate, che **ne daranno pronta comunicazione alla Commissione Provinciale competente entro e non oltre 10 giorni dal rinvio, e comunque con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla data fissata per il recupero**.

Tale impegno incombe in via prioritaria alla squadra ospitante. In caso contrario si considererà il fatto come rinuncia a disputare la gara, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del Regolamento Generale di Disciplina.

V

RECLAMI, SANZIONI ED ADDEBITI

Art. 23 - Reclami

- a) Non sono ammessi reclami per fatti attinenti l'interpretazione delle norme di gioco o per presunti errori tecnici degli arbitri, dei giudici e degli ufficiali di campo.
- b) Le Commissioni per l'Attività Sportiva Provinciale non possono prendere in considerazione reclami, ricorsi, istanze, né tanto meno riformare d'ufficio provvedimenti e deliberazioni una volta assunti e resi noti a mezzo di comunicato ufficiale.
- c) Per l'attività a squadre, eventuale reclamo in prima istanza deve essere preannunciato all'organo omologante entro le ore 20 del giorno successivo non festivo, e spedito entro 4 giorni dalla data di effettuazione della gara, in duplice copia. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa, restituibile in caso di accettazione anche parziale del reclamo stesso.
- d) Per le attività a carattere individuale, eventuale reclamo, accompagnato dalla tassa, deve essere presentato al Giudice Arbitro della manifestazione alla quale si riferisce, entro mezz'ora dalla pubblicazione dei risultati ufficiali.
- e) Le Società, gli atleti e i dirigenti in opposizione a quanto stabilito ai commi b), c) e d) hanno la possibilità di inoltrare istanza di revisione alla Commissione Provinciale Giudicante entro 3 giorni dalla data di ricezione della deliberazione di prima istanza. *La domanda deve essere accompagnata dalla apposita tassa, restituibile in caso di accettazione anche parziale dell'istanza.*

f) Le modalità di inoltro dei reclami di cui ai punti c) ed e) sono quelle previste dal Regolamento nazionale. Avverso le deliberazioni della Commissione Provinciale Giudicante è ammesso ricorso alla Commissione Regionale Giudicante, accompagnato dalla apposita tassa. Copia del ricorso deve essere inviata contemporaneamente alla Società sportiva avversaria e alla Commissione Provinciale Giudicante. Tutti i reclami rivolti alla Commissione Regionale Giudicante devono essere inoltrati entro 4 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Commissione Provinciale Giudicante.

Art. 24 - Sanzioni

a) Tutte le inadempienze e le infrazioni al presente regolamento, nonché a quelli delle specifiche discipline ed a quelli richiamati in essi o nel presente Regolamento Generale, sono soggetti a sanzione secondo le previsioni del Regolamento Generale di Disciplina.

b) Per ogni scorrettezza o mancanza verso i disposti regolamentari, specialmente per infrazioni a carattere generale, quali la mancata presentazione per la disputa delle gare, come pure la rinuncia a disputarle o il ritiro della squadra durante una gara, quando questo non sia previsto dal regolamento stesso, nonché per tutte le infrazioni relative al tesseramento ed alla presentazione in campo, a carico della Società e degli atleti in difetto, la Commissione Giudicante ed il Consiglio Provinciale possono prendere provvedimenti, applicando sanzioni sia di carattere economico

(multe - da un minimo di Eur 5,00 ad un massimo di Eur 200,00), che di carattere disciplinare (dall'ammonizione alla squalifica a tempo determinato fino ad un massimo di 4 anni), secondo i limiti e le competenze stabilite dal Regolamento Generale di Disciplina.

b) Le sanzioni pecuniarie (multe) dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Trascorso tale termine l'importo dell'ammenda potrà essere sottoposto a contributo di mora.

c) Le sanzioni di carattere associativo (esclusione delle Società dall'affiliazione e dei tesserati dal tesseramento per una durata superiore a quella dell'anno sportivo) sono comunque di competenza del Consiglio Provinciale.

e) Le società che durante il campionato rifiutano una o più gare non saranno ammesse alle fasi finali.

Art. 25 - Addebiti

a) Ogni singola Commissione Provinciale per l'Attività Sportiva e quella Provinciale Giudicante addebitano d'ufficio tutte le comunicazioni inviate alle Società per notificare squalifiche, provvedimenti disciplinari, decisioni inerenti eventuali reclami, ecc., per l'importo massimo stabilito nel Regolamento Generale di Disciplina.

b) Ogni singola Commissione ed il Consiglio Provinciale possono addebitare d'ufficio, previa comunicazione, altre eventuali spese, come: partecipazione spese postali, di segreteria, noleggio pullman o altri mezzi di trasporto, rimborsi giudici e direttori di gara, ufficiali di campo, cronometristi, tecnici provinciali, ecc.

VI NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 26 - Accettazione dei Regolamento

La partecipazione ad ogni torneo o manifestazione indetta dal Comitato Provinciale di Varese del Centro Sportivo Italiano dà per accettato il presente Regolamento Generale dell'Attività Sportiva e quello specifico di ogni attività sportiva praticata dalla Società, nonché il relativo Regolamento Generale di Disciplina. Pertanto ogni e qualsiasi reclamo in opposizione a quanto in essi contenuto è improponibile e ingiustificato.

Art. 27 - Responsabilità

Il Consiglio Provinciale del CSI Varese declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni causati prima, durante e dopo le gare a tesserati, atleti e non atleti, e a soci o a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Art. 28 - Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Generale dell'Attività Sportiva e dai Regolamenti di specialità, nonché dal Regolamento Generale di Disciplina, si applicano i Regolamenti Nazionali "Sport in regola" e lo Statuto del Centro Sportivo Italiano, le convenzioni tra il CSI e le Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto non in contrasto con gli strumenti normativi citati, i regolamenti tecnici federali delle singole discipline sportive.



REGOLAMENTO CALCIO

REGOLAMENTO CALCIO (a 7 e a 11 giocatori)

I

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Estensione e validità

Il presente regolamento integra, completandolo ed in parte modificandolo, il Regolamento Generale dell'Attività Sportiva del CSI Varese, per quanto attiene il gioco del CALCIO a 7 e a 11 giocatori, sia maschile che femminile, per l'anno sportivo in corso.

II

SQUADRE ED ATLETI

Art. 2 - Doppio Tesseramento CSI-FIGC

È consentita la partecipazione ai campionati CSI dei tesserati FIGC, secondo le disposizioni definite nei regolamenti nazionali "Sport in regola".

Il tesseramento dovrà avvenire entro il 31 dicembre della stagione sportiva in corso, *fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti nazionali.*

Art. 3 - Limiti di tesseramento

Il tesseramento degli atleti è ammesso per i campionati invernali solo entro il 28 febbraio, per tutte le categorie, *fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti nazionali.* .

III

ORARI – CAMPI DI GARA ATTREZZATURE – GARE

Art. 4 - Orari di gara. Anticipi e posticipi

All'atto dell'iscrizione delle singole squadre, le società sono tenute a dichiarare l'ora di inizio delle gare che il calendario assegna al loro campo (gare "in casa").

L'inizio delle gare dovrà essere fissato per Allievi e Juniores il sabato pomeriggio tra le ore 15.30 e le 16.00, la domenica tra le ore 14.30 e le 16.00; per Top Junior, Open e Femminile il sabato tra le ore 14.30 e le 19.00, la domenica tra le ore 9.30 e le ore 11.30 e tra le ore 14.30 e le 18.00.

Anticipi e posticipi nell'ambito di una stessa giornata di gara (dal mercoledì precedente al martedì seguente), *ammessi solo per le categorie Allievi, Juniores e Top junior*, non sono soggetti a tassa di spostamento gara, purché concordate tra le due squadre e comunicate alla Commissione Provinciale Calcio per tempo (almeno *quarantotto ore prima* della disputa effettiva dell'anticipo e almeno quarantotto ore prima della data a calendario per il posticipo).

Art. 5 - Tempi di gara

I tempi di gara sono così stabiliti:

Categoria	per l'attività a 7 giocatori:
ALLIEVI	due tempi di 25 minuti ciascuno
JUNIORES	due tempi di 30 minuti ciascuno
TOP JUNIOR	due tempi di 30 minuti ciascuno
OPEN	due tempi di 30 minuti ciascuno

AMATORI	due tempi di 25 minuti ciascuno
FEMMINILE	due tempi di 25 minuti ciascuno e per l'attività a 11 giocatori:
OPEN	due tempi di 30 minuti ciascuno

La durata del riposo è di 10 minuti per tutte le categorie.

Art. 6 - Campi di gara

Le Società hanno l'obbligo di far trovare in perfetta efficienza il terreno di gioco, di provvedere alla segnatura del campo ed alla tempestiva rimozione degli ostacoli che ne impedissero l'uso. In caso di inagibilità del campo, se non per provata ed improvvisa causa, la Società ospitante sarà ritenuta responsabile, e l'infrazione sarà sanzionata nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Generale di Disciplina.

Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o altra causa di forza maggiore, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. La constatazione di impraticabilità deve essere fatta, alla presenza dei capitani delle squadre, all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo che l'arbitro abbia accertato la presenza di entrambe le squadre. In ogni caso, pertanto, l'arbitro, prima di procedere alla verifica della praticabilità o meno del terreno di gioco, procederà all'identificazione dei giocatori presentati dalle due Società.

Art. 7 - Attrezzature ausiliarie e sanitarie - Dotazioni individuali di gioco

Ai fini dei primi interventi di pronto soccorso per incidenti di gioco, le Società dovranno dotarsi degli opportuni e appositi materiali. In mancanza di questi non è ammesso l'uso del secchio di acqua.

Per le spugnature le Società dovranno dotarsi di contenitori di plastica (bottiglie), riempiti con acqua naturale.

La mancanza di tale attrezzatura sarà sanzionata a termini di Regolamento di Disciplina.

I giocatori devono presentarsi in campo muniti di parastinchi, senza dei quali non potranno prendere parte alla gara.

Art. 8 - Palloni di gara

La squadra ospitante (*prima nominata*) deve mettere a disposizione dell'arbitro *due* palloni regolamentari in perfetta efficienza. La squadra ospitata ne presenterà uno.

Quando vi sia disaccordo sul pallone da usare, l'arbitro sceglie il pallone per la gara.

La mancanza di palloni efficienti per la gara verrà sanzionata, secondo le previsioni del Regolamento Generale di Disciplina.

Art. 9 - Attesa del direttore di gara e sua assenza

Il tempo di attesa dell'arbitro ufficialmente designato è pari ad un tempo di gara.

In assenza del direttore di gara designato le due squadre devono accordarsi per disputare l'incontro a pena della perdita della gara con il risultato tecnico previsto al successivo art. 16.

Art. 10 - Presentazione, controllo delle tessere e della identità dei tesserati prima della gara. Elenchi di gara

Il Dirigente accompagnatore o il capitano di ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, **almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara**, le tessere degli atleti e degli altri tesserati accompagnate da un documento di identità e un elenco in duplice copia nel quale dovranno essere chiaramente indicati i nominativi dei giocatori (titolari e riserve) con il numero della tessera CSI e relativo documento, gli atleti che svolgono funzioni di capitano e vice-capitano, il guardalinee e gli altri tesserati ammessi al campo in base all'art. 14 del Regolamento Generale dell'Attività Sportiva. Gli elenchi dovranno essere compilati su formulari conformi al modello fornito dal CSI Varese.

In caso di arbitraggio "di parte" all'appello degli atleti dovrà assistere un dirigente della squadra avversaria che controfirmerà la distinta giocatori al fine di attestare l'avvenuto controllo del tesseramento.

Art. 11 - Sostituzione giocatori

Durante il periodo di gara sono ammesse illimitate sostituzioni, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Sono ammessi in panchina giocatori di riserva sino ad un massimo di 5 atleti, compreso il secondo portiere. E' confermata la possibilità di sostituire temporaneamente o definitivamente il portiere con un altro giocatore (calciatore) partecipante al gioco.

Nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara, dovrà essere indicato un massimo di giocatori

equivalente a quelli ammessi in panchina, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo all'altezza della linea mediana del campo e fuori dal terreno di gioco.

I calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare (in tuta o pettorina) sulla panchina riservata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo. Le stesse prescrizioni valgono per i giocatori sostituiti.

La tenuta dei giocatori in panchina deve essere uniforme e di colore contrastante con la tenuta di gioco degli atleti in campo.

Soltanto i calciatori di riserva iscritti nella distinta potranno sostituire quelli impegnati all'inizio del gioco.

Un calciatore inibito a prendere parte al gioco prima dell'inizio della gara potrà essere sostituito soltanto da un giocatore di riserva iscritto nell'elenco consegnato all'arbitro.

Un calciatore di riserva iscritto nell'elenco che venga espulso prima dell'inizio della gara non potrà essere sostituito in elenco.

I giocatori di riserva che si rendono passibili di espulsione dal campo di gioco dopo la regolare effettuazione del calcio di inizio non potranno essere sostituiti anche nel caso in cui non abbiano preso parte al gioco.

Art. 12 - Numero Giocatori.

Nell'attività a 7 ciascuna delle due squadre deve presentarsi in campo con sette giocatori.

Eccezionalmente le gare possono essere disputate anche se

una o entrambe le squadre si presentassero in campo con un **minimo di 4 giocatori.**

Le gare non possono essere disputate qualora una squadra si presenti in campo con 3 giocatori soltanto.

Se una squadra o entrambe, durante la gara dovessero trovarsi con soli 3 giocatori, l'incontro verrà sospeso: la Commissione Provinciale Calcio definirà la ripetizione della gara o la sua omologazione con il risultato tecnico previsto in base alle motivazioni del referto arbitrale.

Art. 13 - Assistenza al Direttore di Gara. Ufficiali di gara (guardalinee)

Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione del direttore di gara un dirigente che lo assista per ogni eventualità dal momento del suo arrivo al momento della sua partenza.

I guardalinee, messi a disposizione dalle società, dovranno essere obbligatoriamente tesserati e saranno ammessi sul campo di gioco solo se in possesso della tessera CSI.

I guardalinee sono considerati a tutti gli effetti partecipanti alla gara in cui svolgono tali funzioni.

In caso di indisponibilità, di infortunio o di malessere di un guardalinee la società proponente (quella che lo ha incaricato per quella gara) dovrà procedere alla sua sostituzione con un altro dirigente inserito nella lista, oppure con un giocatore che non sia stato impiegato nell'incontro o con un giocatore di riserva, che comunque potrà essere ammesso in campo come giocatore.

IV

ATTIVITÀ STAGIONALE E TORNEI CLASSIFICHE GENERALI

Art. 14 - Attività annuale e/o stagionale

- a) L'attività di Calcio del CSI Varese viene impostata con calendari articolati in gare di andata e ritorno.
- b) La classifica, a punti, prevede l'attribuzione di tre punti per gara vinta e di un punto per gara pareggiata. Per le gare perse non viene attribuito alcun punto.
- c) In caso di parità in classifica generale fra due o più squadre, quando si debba stabilire una graduatoria per determinare le posizioni per l'ammissione ad una fase successiva (girone finale), *si applicheranno le disposizioni previste dal regolamento nazionale "Sport in regola"*.
- d) Nelle fasi finali dell'attività provinciale, quando si debba determinare la squadra vincente per il passaggio diretto al turno successivo, si applicano le norme *previste dal regolamento nazionale "Sport in regola"*.

Art. 15 - Tornei

Per l'attività dei tornei ricreativi diurni, serali e notturni la CASP Calcio definisce un apposito regolamento di base, al quale dovranno uniformarsi i regolamenti dei singoli tornei. Tuttavia, per queste gare, quando si debba determinare la squadra vincente, in caso di parità nel punteggio tra due squadre al termine di una gara, si disputeranno **due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno**.

Persistendo la parità, l'arbitro farà battere i calci di rigore

da ciascuna delle due squadre con le modalità sotto riportate, tenendo presente che soltanto i giocatori che si trovano schierati in campo al termine della gara (dei tempi supplementari previsti) sono ammessi a battere i calci di rigore. Pertanto:

- 1) l'arbitro procede alla scelta della porta verso la quale devono essere battuti i calci di rigore e sorteggia la squadra che deve battere il primo tiro;
- 2) ciascuna squadra batte una serie di cinque calci di rigore, tirati, alternatamente, ad opera di giocatori diversi e viene dichiarata vincente quella che ne ha realizzati il maggior numero;
- 3) l'esecuzione dei tiri viene peraltro interrotta, anche se la serie non è conclusa, quando una squadra, a parità di tiri, ha realizzato un numero di reti superiore all'avversario, tale da determinarla già vincente; se, dopo che ciascuna squadra ha battuto 5 calci di rigore, sussiste la parità di realizzazioni, l'esecuzione dei tiri continua ad oltranza, sempre in forma alternata, per essere interrotta quando a parità di numero di tiri una delle due squadre si trovi in vantaggio;
- 4) ciascun tiro deve essere effettuato da un giocatore diverso e, sino a quando tutti i giocatori di una squadra, compreso il portiere, non ne avranno battuto uno, lo stesso giocatore non potrà effettuare un secondo tiro;
- 5) durante l'esecuzione dei calci di rigore tutti i giocatori, ad eccezione di quello incaricato del tiro e del portiere avversario, devono sostare all'interno del cerchio centrale del campo.

Art. 16 - Risultato tecnico

Quando per ragioni disciplinari venga assegnata la vittoria o sancita la sconfitta con il risultato tecnico specifico della disciplina si considera omologata la gara con il punteggio di tre reti a zero (3-0) e rispettivamente di zero reti a tre (0-3) *per il calcio a 11 e di quattro reti a zero (4-0) e rispettivamente di zero reti a quattro (0-4) per il calcio a 7.*

Il risultato tecnico può essere assegnato in forma univoca (3-0 o 0-3 per una singola squadra); reciproca (3-0 per una squadra e, reciprocamente, 0-3 per la squadra avversaria) o biunivoca (0-3 per entrambe le squadre).

V VARIE

Art. 17 – Time out e Norme particolari per la Fase locale dei campionati nazionali

In tutte le categorie verrà sperimentata la possibilità di richiedere una sospensione (time out) di 2' per tempo per ciascuna squadra: durante questo tempo le squadre si porteranno in prossimità delle rispettive panchine, rimanendo comunque sul campo di gioco.

Nelle categorie partecipanti ai campionati nazionali fase locale verranno sperimentate le altre norme tipiche della manifestazione (espulsione temporanea - cartellino azzurro), secondo le modalità indicate dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva, nelle categorie giovanili per tutto il torneo; nella categoria top junior nelle sole fasi finali.

Art. 18 - Accettazione del Regolamento

L'iscrizione all'attività di calcio comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 19 - Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento tecnico *si applicano le disposizioni del regolamento nazionale "Sport in regola", l'eventuale convenzione CSI-FIGC e, per quanto non in contrasto con essi, il Regolamento di gioco e le carte federali della FIGC.*



REGOLAMENTO PALLACANESTRO

REGOLAMENTO PALLACANESTRO

I

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Estensione e validità

Il presente regolamento integra, completandolo ed in parte modificandolo, il Regolamento Generale dell'Attività Sportiva del CSI Varese, per quanto attiene il gioco della PALLACANESTRO per l'anno sportivo in corso.

II

SQUADRE ED ATLETI

Art 2 - Doppio tesseramento CSI-FIP

Alla attività di Pallacanestro del CSI possono partecipare anche tesserati alla FIP, secondo le disposizioni dei regolamenti nazionali "Sport in regola".

Art. 3 - Partecipazione alle gare

Ad ogni gara possono prendere parte un massimo di 12 giocatori per squadra.

La posizione irregolare di un atleta, ai fini del presente articolo, è rilevante solo se il giocatore ha effettivamente

preso parte al gioco.

La semplice iscrizione a referto non è considerata partecipazione alla gara stessa.

III

TESSERATI NON ATLETI, ALLENATORI, ACCOMPAGNATORI

Art. 4 - Tesserati ammessi in campo

Oltre ai giocatori sono ammessi sui campi di gioco, purché muniti di tessera vidimata per l'anno sportivo in corso e sotto il controllo dell'arbitro, per ciascuna delle due società, le seguenti persone:

- un dirigente accompagnatore (responsabile a tutti gli effetti del comportamento degli atleti, degli allenatori e degli ufficiali di campo della squadra);
- un allenatore (munito di tessera rilasciata dopo aver frequentato il regolare corso indetto dal CSI, oppure di tessera FIP corredata dalla tessera rilasciata dal CSI);
- un aiuto allenatore (munito di tessera come sopra).

IV CAMPI DI GARA, ATTREZZATURE, GARE

Art. 5 - Orari di gara

All'atto dell'iscrizione delle singole squadre le società sono tenute a dichiarare l'ora di inizio delle gare che il calendario assegna al loro campo (gare "in casa"). Non verranno accettate iscrizioni che prevedano orari di gara con inizio antecedente alle ore 15 del sabato e alle ore 20 per i giorni infrasettimanali.

Art. 6 - Campi e attrezzature di gara

La Società ospitante è l'unica responsabile della regolarità, efficienza e sicurezza del campo di gioco e delle attrezzature. Dovrà pertanto disporre di tutte le attrezzature previste per il regolare svolgimento delle gare: cronometro, fischietto, palette e bandierine dei falli singoli e di squadra, tabellone segnapunti, ecc. Per l'attività invernale le gare devono svolgersi obbligatoriamente in palestra.

Art. 7 - Palloni di gara

Ogni squadra è tenuta a presentare un pallone in buono stato all'arbitro che sceglierà quello con cui far disputare l'incontro.

Art. 8 - Ufficiali di campo

La Società ospitante dovrà avere a disposizione due persone idonee a svolgere mansioni di segnapunti e di cronometrista.

Una di queste mansioni potrà essere svolta da un rappresentante della Società ospitata, se quest'ultima lo richiede.

Art. 9 - Tempi di attesa

La presentazione in campo delle squadre pronte per iniziare il gioco deve avvenire all'ora fissata in calendario. E' ammessa una tolleranza massima di 15 minuti, che comunque sarà sanzionata come ritardo, secondo i dettati del Regolamento Generale di Disciplina. Il tempo massimo di attesa dell'arbitro è fissato in 15 minuti.

Art. 10 - Risultato tecnico

Quando per ragioni disciplinari venga assegnata la vittoria o sancita la sconfitta con il risultato tecnico specifico della disciplina si considera omologata la gara con il punteggio di venti punti a zero (20-0) e rispettivamente di zero punti a venti (0-20). Il risultato tecnico può essere assegnato in forma univoca (20-0 o 0-20 per una singola squadra); reciproca (20-0 per una squadra e, reciprocamente, 0-20 per la squadra avversaria) o biunivoca (0-20 per entrambe le squadre).

Art. 11 - Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara. Può contenere fino ad un massimo di 12 nominativi di giocatori: di essi viene trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI

tipo e numero di documento di riconoscimento.

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Per ciascuna squadra sulla distinta di gioco deve essere individuato il capitano.

V

CLASSIFICHE FINALI

Art. 12 - Parità in classifica

In caso di parità in classifica di due squadre, *si applicano le disposizioni previste dal regolamento nazionale "Sport in regola"*.

VI VARIE

Art. 13 - Accettazione del regolamento

L'iscrizione all'attività di pallacanestro comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 14 - Norme applicabili

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento tecnico si applica *il regolamento nazionale "sport in regola"*, l'eventuale convenzione CSI-FIP e, per quanto non in contrasto con essi, il Regolamento tecnico della FIP.



REGOLAMENTO PALLAVOLO

REGOLAMENTO PALLAVOLO

I

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Estensione e validità

Il presente regolamento integra, completandolo ed in parte modificandolo, il Regolamento Generale dell'Attività Sportiva del CSI Varese, per quanto attiene il gioco della PALLAVOLO per l'anno sportivo in corso.

II

SQUADRE ED ATLETI

Art. 2 - Ammissione atleti federali

Alle attività di Pallavolo del CSI possono partecipare anche atleti tesserati alla FIPAV, secondo le disposizioni dei regolamenti nazionali "Sport in regola".

III

TESSERATI NON ATLETI, ALLENATORI, ACCOMPAGNATORI

Art. 3 - Tesserati ammessi in campo

Oltre ai giocatori sono ammessi sui campi di gioco (in "panchina") per ciascuna società, purché muniti di tessera vidimata per l'anno in corso e sotto il controllo dell'arbitro, le seguenti persone:

- un dirigente accompagnatore;
- un allenatore;
- un secondo allenatore;
- un medico sociale;
- un massaggiatore.

IV

ORARI, CAMPI E ATTREZZATURE DI GARA

Art. 4 - Orari di gara

All'atto dell'iscrizione delle singole squadre le società sono tenute a dichiarare l'ora di inizio delle gare che il calendario assegna al loro campo (gare "in casa").

Non verranno accettate iscrizioni che prevedano orari di gara con inizio antecedente alle ore 15 di sabato e posteriormente alle ore 20 della domenica.

Le gare infrasettimanali, ammesse solo per l'attività adulti, dovranno avere inizio tra le ore 20 e le ore 21 dei giorni compresi tra lunedì e venerdì.

Per le categorie Allievi/e e Juniores M e F, le gare dovranno svolgersi solo il sabato pomeriggio o la domenica.

Art. 5 - Durata degli incontri

Per tutte le categorie le gare si disputeranno al meglio dei 5 set (3 set su 5 vinti da una squadra) con il metodo del Rally Point System.

Art. 6 - Campi e attrezzature di gara

Ogni Società ospitante deve, per tempo, assicurarsi della disponibilità e della agibilità del campo di gara. Nel caso in cui non fosse disponibile o agibile per qualsiasi motivo la squadra ospitante verrà sanzionata con la perdita della partita con il risultato tecnico specifico.

Ogni Società ospitante è responsabile della regolarità ed efficienza del campo di gioco e delle attrezzature per lo svolgimento delle gare.

Sono pertanto obbligatorie, oltre alla rete, le seguenti attrezzature: sedia e tavolo per il segnapunti; panchine per le riserve delle due squadre; asta per la misurazione della rete; seggiolone per l'arbitro; asticelle flessibili e bande laterali.

La Società ospitante deve inoltre tenere in efficienza lo spogliatoio degli arbitri e della squadra ospitata. Nell'attività invernale le gare devono svolgersi obbligatoriamente in palestra.

Qualora l'arbitro riscontrasse, direttamente o su segnalazione, carenze o mancanze nell'attrezzatura e sul campo di gara, ovvero la non conformità al regolamento, ne farà menzione sul proprio referto ai fini dei provvedimenti di competenza del Giudice Unico di Pallavolo e della Commissione Provinciale Giudicante.

Art. 7 - Altezza rete

L'altezza della rete di gioco per le diverse categorie maschili e femminili è così stabilita:

<i>Categoria</i>	<i>femminile</i>	<i>maschile</i>
Allievi/e	2.24	2.35
Juniores	2.24	2.43
Top Junior	2.24	2.43
Open	2.24	2.43
Open Mista		2.35

Art. 8 - Palloni di gara

La squadra ospitante è tenuta a presentare almeno 2 palloni regolamentari e in buono stato. La squadra ospite ne presenterà 1. L'arbitro sceglierà quello da lui ritenuto idoneo per far disputare l'incontro.

Art. 9 - Segnapunti

Ogni Società dovrà presentare per le partite da effettuarsi sul proprio campo un segnapunti ufficiale, munito di tessera CSI, sulla quale è apposta la qualifica, rilasciata a seguito della partecipazione ad apposito corso.

La qualifica di segnapunti della FIPAV è ritenuta valida se accompagnata dalla tessera CSI.

Art. 10 - Tempi di attesa

La presentazione in campo delle squadre, pronte per iniziare il gioco, deve avvenire per l'ora fissata in calendario.

È tuttavia ammessa una tolleranza di 15 minuti che sarà comunque sanzionata come ritardo secondo i dettami del Regolamento Generale di Disciplina.

Il tempo massimo di attesa dell'arbitro è fissato in 15 minuti.

Art. 11 - Conclusione delle gare

Al termine della gara le squadre sono tenute ad incontrarsi al centro del campo per il saluto finale agli avversari, agli arbitri e al pubblico.

Art. 12 – Gare categoria Mista

In ogni momento della gara dovranno essere presenti in campo almeno 3 atlete (f) e 1 atleta (m).

Durante la gara gli eventuali 3 atleti (m) in campo non dovranno mai trovarsi schierati contemporaneamente sulla linea d'attacco (zone 2, 3, 4 del campo).

V**RISULTATI E CLASSIFICHE****Art. 13 - Ratifica**

I risultati delle gare saranno validi soltanto a seguito di ratifica da parte del Giudice Unico di Pallavolo.

Art. 14 - Risultato tecnico

Quando per ragioni disciplinari venga assegnata la vittoria o sancita la sconfitta con il risultato tecnico specifico della disciplina si considera omologata la gara con il punteggio di tre set a zero - 3-0 (25-0;25-0;25-0) e rispettivamente di zero set a tre - 0-3 (0-25;0-25;0-25) per le gare al meglio dei 5 set; 2-0 (25-0;25-0) e 0-2 (0-25;0-25) per le gare al meglio dei 3 set.

Il risultato tecnico può essere assegnato in forma univoca (3-0 o 0-3 per una singola squadra); reciproca (3-0 per una squadra e, reciprocamente, 0-3 per la squadra avversaria) o biunivoca (0-3 per entrambe le squadre).

Art. 15 - Parità in classifica

In caso di parità in classifica tra due o più squadre, per determinare l'ordine di precedenza si farà ricorso *alle disposizioni del regolamento nazionale "Sport in regola"*.

VI VARIE

Art. 16 - Accettazione del regolamento

L'iscrizione all'attività di pallavolo comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 17 - Norme applicabili

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento tecnico si applica *il regolamento nazionale "Sport in regola", l'eventuale convenzione CSI-FIPAV e, per quanto non in contrasto con essi, il regolamento di gioco ed esecutivo della FIPAV.*

**REGOLAMENTO
ATTIVITÀ POLISPORTIVA
RAGAZZI**

REGOLAMENTO ATTIVITÀ POLISPORTIVA RAGAZZI

I ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, ARTICOLAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

A - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 1 - Criteri generali

Il Consiglio Provinciale dei CSI Varese indice ed organizza per l'anno sportivo in corso l'attività riservata ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni in forma polisportiva e polivalente, secondo i criteri che il progetto culturale sportivo ed educativo del CSI prevede per questa fascia di età.

L'attività polisportiva ragazzi dovrà essere condotta in stretta collaborazione con gli oratori della provincia appartenenti alle diocesi di Milano e di Como.

Art. 2 - Zone e Centri Zona

Società ed oratori saranno organizzati per zone.

I Centri Zona saranno il punto di ritrovo settimanale per i vari responsabili.

Art. 3 - La Commissione Provinciale

A livello provinciale l'attività è coordinata dalla Commissione per l'Attività Ragazzi, che comprende i rappresentanti di tutte le zone e risponde del proprio operato per la parte tecnica al Coordinamento Provinciale dell'Attività Sportiva e per le questioni associative direttamente al Consiglio Provinciale del CSI Varese.

B - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 4 - La programmazione provinciale

La programmazione dell'attività polisportiva ragazzi è definita a livello provinciale dalla specifica Commissione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale, ispirati al progetto culturale sportivo ed educativo, tenendo conto dei suggerimenti e delle proposte provenienti dalle singole zone. La Commissione definisce in particolare i criteri ed i limiti dell'attività zonale di squadra e fissa i momenti e le manifestazioni a livello interzonale, plurizonale e provinciale.

Art. 5 - La programmazione zonale

La programmazione zonale dell'attività definisce le manifestazioni ed i tornei per l'attività zonale di squadra, nonché le proposte di attività interzonale o plurizonale da sottoporre alla valutazione e decisione della Commissione provinciale.

Art. 6 – Integrazione delle programmazioni

Le programmazioni provinciale e zonali sono integrate in un unico progetto annuale, che tiene conto anche delle attività a livello regionale e nazionale. In particolare l'integrazione del livello zonale con quello provinciale comporta che in occasione delle manifestazioni interzonali, plurizonali o provinciali, l'attività zonale di squadra viene sospesa in tutte le zone interessate dalle manifestazioni, sia in qualità di organizzatrici che di partecipanti.

C – ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 7 – Fasi dell'attività

L'attività polisportiva annuale ragazzi viene articolata in tre fasi principali, corrispondenti alle stagioni, dal diverso contenuto di attività sportiva.

Esse vengono così definite:

- **Attività "autunnale":** caratterizzata dalla prevalenza dell'attività zonale di squadra (tornei), con uno o più momenti interzonali/provinciali;
- **Attività "invernale":** caratterizzata dalla sospensione dell'attività zonale di squadra, con la prevalenza di momenti di incontro-gioco a livello zonale o interzonale, con più momenti plurizonali/provinciali;
- **Attività "primaverile":** caratterizzata dalla ripresa dell'attività zonale di squadra, in un contesto di maggiore attenzione ai momenti provinciali e regionali.

Verso il termine della fase primaverile l'attività culmina nelle feste zonali e provinciale, che avviano all'attività

estiva (oratoriana) delle singole esperienze associative.

D – GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 8 – Competenze e adempimenti zonali

I calendari dei tornei, l'animazione delle attività e gli arbitraggi delle gare saranno gestiti a livello zonale. Le singole zone comunicheranno con tempestività e continuità alla Commissione provinciale la struttura, i risultati e l'andamento delle attività di zona, sia ai fini di un migliore coordinamento dell'attività stessa, sia per la pubblicazione dei suoi esiti sulla stampa associativa.

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione (squalifica) di tesserati dall'attività ragazzi sono di competenza della Commissione provinciale che delibera in merito agli stessi sulla base delle competenze attribuitele dal Coordinamento Provinciale dell'attività sportiva e dal Consiglio Provinciale con i poteri di Commissione Disciplinare di Attività, secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Disciplina. Nelle decisioni riguardanti la propria zona, ciascun rappresentante svolge le funzioni di membro referente non giudicante.

Nei suoi giudizi la Commissione sarà tenuta a privilegiare l'applicazione di sanzioni sostitutive della squalifica, integrandole ai criteri della sospensione e del perdono condizionali.

Art. 10 – Arbitraggi

Per la gestione corrente dell'attività le zone faranno ricorso ad arbitraggi "di società" o "di zona", mediante l'applicazione di dirigenti associativi appositamente segnalati e preparati.

Tuttavia per particolari situazioni o ricorrenze ed in occasione di fasi finali potranno formulare richiesta, tramite la Commissione provinciale, di designazione di arbitri ufficiali CSI appartenenti alle rispettive sezioni della Commissione Provinciale Arbitri.

Art. 11 - Gestione provinciale di talune attività

Quando il numero delle squadre partecipanti ad una specifica attività di squadra non sia sufficiente per consentire una significativa attività a livello zonale, nemmeno tramite l'accorpamento di due diverse zone, la gestione di tale attività sarà assunta a livello provinciale, preferibilmente mediante la costituzione di un'apposita commissione, che garantisca lo svolgimento coordinato dell'attività di squadra con le altre attività programmate a livello zonale, interzonale e provinciale.

II

SOCIETÀ, SQUADRE ED ATLETI

Art. 12 – Iscrizioni

Le iscrizioni all'attività polisportiva ragazzi vengono raccolte a livello zonale, compilate sull'apposito modulo in unica copia. Le segreterie zonali trasmetteranno tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dell'attività, tali iscrizioni alla Commissione provinciale, che provvederà a rilasciare copia delle stesse per le funzioni di segreteria di zona.

Art. 13 – Squadre

Ogni società od oratorio può iscrivere all'attività un numero illimitato di squadre, chiaramente individuate con lettere, sigle o denominazioni differenti.

Art. 14 – Atleti partecipanti

Tutti gli atleti di una stessa società od oratorio partecipanti ai diversi momenti dell'attività dovranno essere attribuiti ad una delle squadre iscritte all'inizio dell'attività.

Art. 15 – Squadre miste

Le squadre potranno essere miste, composte cioè di ragazzi e ragazze, secondo decisioni da concordare zona per zona e tenendo conto del criterio della maggiore omogeneità possibile.

Art. 16 – Tesseramento atleti

Ogni atleta partecipante all'attività polisportiva ragazzi deve essere obbligatoriamente tesserato, secondo le

norme di tesseramento previste dal Regolamento Generale dell'Attività Sportiva, con i seguenti criteri:

- coloro che svolgono attività di squadra devono fare richiesta di tesseramento con tessera di atleta (AT);
- quanti partecipano occasionalmente alla sola attività interzonale, plurizonale o provinciale, quando non sia impostata su sport di squadra, potranno richiedere la tessera "Freesport", in occasione della loro prima partecipazione.

Art. 17 – Vincoli

Durante l'anno non è consentito il passaggio di un atleta da una squadra all'altra, anche della medesima società, salvo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Generale dell'Attività Sportiva.

Art. 18 – Categorie e classi di età

I partecipanti all'attività polisportiva ragazzi saranno suddivisi nelle seguenti categorie: a) Ragazzi di 12-13 anni (under 14); b) Esordienti A di 10-11 anni (under 12); c) Esordienti B di 8-9 anni (under 10); d) Pulcini di 6-7 anni (under 8), secondo quanto indicato nella programmazione annuale dell'attività.

Art. 19 – Atleti quattordicenni

Le singole zone, in base alle esigenze locali, potranno decidere di inserire nella categoria ragazzi anche atleti quattordicenni, con i seguenti limiti:

- non sarà ammesso in campo più di un atleta quattordicenne per ogni gara disputata a livello zonale;

- le società dovranno segnalare preventivamente alla segreteria zonale e alla Commissione provinciale l'elenco degli atleti in tale situazione.

Tali eccezioni saranno valide solamente a livello zonale. Per gli incontri interzonali, plurizonali, provinciali e regionali dovranno essere tassativamente rispettate le età indicate nella programmazione annuale dell'attività.

Art. 20 – Partecipazione atleti federali

La partecipazione di atleti tesserati per le Federazioni sportive nazionali è, di regola, non ammessa alla corrispondente attività di squadra nell'ambito dell'attività polisportiva ragazzi.

Tuttavia le singole zone, in presenza di significative esigenze educative, potranno evidenziare e richiedere alla Commissione provinciale le opportune eccezioni.

Per ottenerle, le società dovranno presentare alla Commissione provinciale apposita richiesta con l'elenco degli atleti federali che intendono far partecipare all'attività zonale di squadra.

In tali casi, però, i punteggi assegnati per ogni gara dell'attività zonale di squadra ai fini della classifica generale risulteranno ridotti per le squadre che fanno partecipare atleti federali.

Le eccezioni non potranno valere per la partecipazione ai momenti provinciali e ai trofei regionale e nazionale.

III

GARE, CLASSIFICHE, FESTE

A – GARE

Art. 21 - Partecipazione alle gare (atleti in elenco)

La partecipazione alle gare è obbligatoria per tutti gli atleti indicati sugli elenchi di gara, che devono essere compilati e consegnati prima di ogni gara agli arbitri, giudici o dirigenti zionali, perché li alleghino ai relativi rapporti. Tutti gli atleti dovranno, pertanto, scendere in campo attraverso il meccanismo delle sostituzioni.

Art. 22 - Sostituzioni in gara

Le singole zone potranno decidere di applicare, anche per quelle attività che non lo prevedono ufficialmente, il sistema delle sostituzioni temporanee (con eventuale rientro dei giocatori già sostituiti).

B - CLASSIFICHE

Art. 23 - Classifiche zionali

Le classifiche dell'attività terranno conto sia dei risultati conseguiti nell'attività di zona a squadre (tornei), che della partecipazione ai momenti interzionali, plurizionali e provinciali.

Art. 24 - Punteggi attività interzionali e provinciali

Per la partecipazione ai momenti interzionali, plurizionali

e provinciali è attribuito un punteggio nella misura massima di 3 punti a squadra, per ognuno dei momenti rientranti nella programmazione provinciale.

Di questi, un punto è legato alla partecipazione e due possono essere assegnati in base al risultato ottenuto nella singola prova.

La partecipazione alla festa provinciale polisportiva comporta l'attribuzione di due punti per ogni società partecipante.

Art. 25 - Gare con atleti federali

Nell'attività di zona a squadre il punteggio per ogni gara a cui abbiano preso parte atleti tesserati per lo stesso sport per la Federazione Sportiva Nazionale corrispondente, viene ridotto per le squadre che abbiano ammesso tali atleti.

C - FESTE

Art. 26 - Feste provinciali

L'attività polisportiva ragazzi prevede a livello provinciale la realizzazione di almeno una festa provinciale, in genere verso la chiusura dell'attività zonale.

Art. 27 - Partecipazione al trofeo regionale e nazionale

Viene altresì prevista la partecipazione della società del CSI Varese ai trofei polisportivi regionale e nazionale ragazzi, secondo le norme loro proprie.

Art. 28 - Feste zionali

Ogni zona è inoltre tenuta a programmare una propria festa di chiusura delle attività sportive.

Art. 29 - Momenti interzonali e provinciali dell'attività di squadra

Durante il periodo primaverile dell'attività potranno essere organizzati momenti di confronto interzonale tra le squadre partecipanti all'attività di zone diverse.

Durante la festa provinciale, o nel periodo immediatamente precedente la stessa si potrà dar luogo a momenti di incontro provinciale tra le squadre partecipanti all'attività di squadra di zone differenti, nel rispetto delle categorie e dei limiti di partecipazione definiti dalla programmazione provinciale. Tali momenti assumeranno la denominazione di "Boys & Girls Cup".

IV – VARIE

Art. 30 - Rinvii

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si deve avere riferimento in primo luogo alle norme definite dal Regolamento Generale dell'Attività Sportiva del CSI Varese, così come integrato dal Regolamento Generale di Disciplina e dai Regolamenti specifici per l'attività di Calcio, Pallacanestro e Pallavolo.

Art. 31 - Integrazioni zonali

Le singole zone, nei casi previsti, dovranno provvedere ad integrare le norme del presente regolamento, segnalando alla Commissione provinciale per l'attività ragazzi le integrazioni adottate, ai fini del coordinamento tra le norme adottate dalle diverse zone.

APPENDICE

Attribuzione dei Punti Gara per la redazione delle Classifiche del Trofeo Polisportivo

In fase di elaborazione

**ALTRE
ATTIVITÀ**

I Regolamenti specifici delle attività sportive organizzate dal CSI Varese non comprese in questo fascicolo verranno elaborati con la collaborazione delle società partecipanti a tali attività e distribuiti come allegati a tutte le società interessate

**REGOLAMENTO GENERALE
DI DISCIPLINA**

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA

I

AMBITO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente Regolamento Generale di Disciplina stabilisce, nei termini previsti dallo Statuto del CSI, le sanzioni applicabili nei confronti delle trasgressioni ed infrazioni ai disposti del Regolamento Generale dell'Attività Sportiva e dei Regolamenti delle singole attività organizzate dal CSI Varese.

Il Regolamento fissa altresì le attribuzioni ed i limiti di intervento degli Organi della Giustizia Sportiva del CSI Provinciale, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento Nazionale di Giustizia Sportiva del CSI.

II

SOCIETÀ, SQUADRE ED ATLETI

Art. 2 – Ritardata iscrizione all'attività

La ritardata iscrizione all'attività, ammessa solo in casi eccezionali ed in presenza di gravi motivi che ne abbiano impedito la normale presentazione nei termini fissati dalla programmazione provinciale, è soggetta al contributo di mora di € 10,00.

Art. 3 - Irregolarità di tesseramento

In caso di accertata irregolarità nel tesseramento degli atleti e dei dirigenti od operatori di società, in contrasto con la dichiarazione di regolarità rilasciata dal dirigente responsabile, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- a) si sospende il dirigente da ogni attività CSI per un periodo di mesi 3;
- b) si multa la Società di €5,00 per ogni atleta in posizione irregolare;
- c) si penalizza la stessa Società di 3 punti in classifica per le attività di squadra e di 30 punti per singola gara nel caso di attività individuali con classifica finale a squadre.

Art. 4 - Falso in tesseramento

Abusi e falsificazioni riscontrate nel tesseramento (come nel caso di **dichiarazione di una falsa identità**) comportano **l'immediata estromissione della società dalla manifestazione in corso, il ritiro della cauzione ed il deferimento al Consiglio Provinciale con la proposta di esclusione dall'attività anche per l'anno successivo**, qualora la Società stessa non si presenti all'inizio della nuova attività completamente rinnovata nei suoi quadri dirigenti.

Art. 5 - Doppio tesseramento

Nel caso di accertato doppio tesseramento (Federazione/CSI), salvo quando ammesso dai regolamenti nazionali, si applicano le sanzioni previste dagli stessi regolamenti "Sport in regola"

Art. 6 – Inosservanza dei vincoli di partecipazione

L'inosservanza dei vincoli di partecipazione comporta l'applicazione nei confronti della Società e del dirigente responsabile degli stessi provvedimenti previsti in caso di tesseramento irregolare, salvo che il fatto costituisca irregolarità più grave, e, nei confronti dell'atleta in posizione irregolare, l'esclusione dall'attività fino al termine della manifestazione.

Art. 7 - Mancanza tessere CSI

La Società che, per qualsiasi motivo, non è in grado di presentare all'arbitro o al giudice o alla segreteria di una gara, una o più tessere regolarmente vidimate verrà multata di € 4,00 per ogni tessera mancante.

La mancanza di un documento di identità valido, quando previsto, impedisce comunque la partecipazione alle gare (1).

Art. 8 - Partecipazione a gare di atleta non tesserato

La partecipazione ad una gara di atleta non tesserato validamente al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore di una società, comporta per quella stessa società la perdita della gara con il risultato tecnico previsto dalla specifica disciplina, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi del precedente art. 3.

(1) Nota: si rammenta che sono considerati documenti di identità utili per prendere parte alle gare i documenti rilasciati da una pubblica amministrazione che riportino assieme alla foto della persona i dati anagrafici relativi al luogo e data di nascita ed al luogo di residenza, quali, ad esempio: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, licenza di caccia, libretto universitario, ... purché in corso di validità.

III**CALENDARI, CAMPI DI GARA,
ATTREZZATURE E GARE****Art. 9 – Spostamento gare**

Il diritto di segreteria per spostamento gara è così stabilito:

spostamento di data: € 20,00

spostamento d'orario: € 10,00

Le richieste di spostamento gara presentate fuori dai termini previsti sono di norma considerate preannuncio di rinuncia a disputare la gara; qualora tuttavia tale spostamento possa essere concesso, il diritto di segreteria sarà *raddoppiato*.

Lo spostamento gara è atto meramente organizzativo e non giuridicamente dovuto: pertanto la mancata concessione non è passibile di ricorso al giudice sportivo.

Art. 10 - Efficienza del terreno di gioco

Le Società ospitanti hanno l'obbligo di far trovare in perfetta efficienza il terreno di gioco, provvedendo, quando dovuto, alla corretta segnatura del campo di gioco e alla tempestiva rimozione degli ostacoli che ne impedissero l'uso.

In caso di inagibilità del campo, se non per provata ed immediata causa, verrà sancita la perdita della gara con il risultato tecnico specifico proprio della disciplina.

La non corretta segnatura del campo di gara comporterà una sanzione disciplinare, dal minimo del richiamo sino alla squalifica dello stesso campo, ed una sanzione pecuniaria di € 5,00 quando il fatto dipenda da incuria o disattenzione da parte della Società stessa.

Art. 11 - Attrezzature di gara

La mancanza o la irregolarità delle attrezzature di gara, compresi i palloni nella misura richiesta dai Regolamenti delle singole discipline sportive, comporta la sanzione disciplinare da un minimo del richiamo (ammonizione) sino alla deplorazione, ovvero, e successivamente alle prime, la sanzione pecuniaria (multa) di € 5,00. Le stesse sanzioni si applicano per la mancanza o irregolarità delle strutture di servizio (spogliatoi, recinzioni, ecc.) quando richiesti per il regolare svolgimento delle attività.

Art. 12 - Numerazione delle maglie di gara

La mancanza di numerazione regolamentare sulle maglie di gara sarà sanzionata con una multa di € 3,00 per ogni maglia irregolare.

Art. 13 - Mancata presentazione

Nel caso di attività o tornei a squadre, la mancata presentazione in campo di una squadra comporta i seguenti provvedimenti a carico della stessa:

- a) perdita dell'incontro con il risultato tecnico specifico;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica generale;
- c) multa di € 20,00.

In caso di recidiva il provvedimento di cui al punto c) verrà raddoppiato.

Alla terza rinuncia la squadra viene esclusa dalla manifestazione e la cauzione viene confiscata.

Art. 14 - Rinuncia a disputare o a continuare una gara

Nel caso di rinuncia a disputare una gara, ovvero a continuarne lo svolgimento si applicano le stesse sanzioni di cui ai punti a) e c) del precedente art. 13 e i relativi inasprimenti in caso di recidiva.

Tuttavia, qualora la rinuncia a disputare un incontro sia preannunciata con anticipo sufficiente ad evitarne la prescritta preparazione, la sanzione pecuniaria sarà ridotta del 50% (€ 10,00).

Art. 15 - Ritardi influenti sullo svolgimento della gara

La ritardata presentazione in campo, quando non sia tale da comportare l'esclusione della disputa dell'incontro, è sanzionata con una multa fino a € 5,00.

La stessa sanzione si applica nel caso di ritardata esecuzione di adempimenti preliminari allo svolgimento della gara stessa (ad es. ritardata presentazione delle liste giocatori o predisposizione del campo di gara).

Art. 16 - Utilizzo di modulistica non conforme e compilazione non corretta dei moduli e referti di gara

L'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dal CSI per lo svolgimento delle gare e la compilazione imprecisa, scorretta ed illeggibile dei moduli (elenchi) e referti di gara da parte delle Società, quando vi siano tenute, comporta una sanzione fino a € 5,00.

Art. 17 - Sospensione della gara

In caso di sospensione di una gara a causa di incidenti

provocati da entrambe le Società, sarà sanzionata la sconfitta per ambedue le squadre con il risultato tecnico specifico della disciplina.

Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura, essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.

Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Giustizia Sportiva possono:

- dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
- adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara;
- ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Fuori dei casi indicati, gli Organi della Giustizia Sportiva, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

Art. 18 - Mancata comunicazione del risultato e ritardato inoltro del referto di gara

La mancata comunicazione telefonica del risultato della gara da parte delle Società, quando vi siano tenute, è punita, dopo il richiamo, con la sanzione di € 3,00, incrementata di una uguale cifra in caso di recidiva.

Il ritardato inoltro del referto di gara comporta una eguale sanzione.

Il mancato inoltro del referto di gara potrà dar luogo alla sanzione tecnica della sconfitta con il risultato tecnico specifico.

Art. 19 - Ufficiali di campo mancanti, non tesserati o sottoposti a sospensione dall'attività

Nell'attività di calcio la mancanza di guardalinee non consentirà di dare inizio alla gara o di portarla a termine.

In tal caso le squadre che non avessero provveduto a mettere a disposizione un proprio guardalinee verranno sanzionate con la perdita della partita con il risultato tecnico o con quello conseguito sul campo, se più rilevante ai fini della differenza reti.

La partecipazione alle gare in qualità di ufficiali di campo (guardalinee, segnapunti, cronometristi, ...) di persone non tesserate al CSI comporta l'applicazione di una multa di € 10,00 a carico delle Società di riferimento delle predette persone.

Nei confronti della Società che abbia ammesso a svolgere funzioni di ufficiale di campo tesserati di età inferiore a quella prescritta per la partecipazione alla gara verrà comminata una sanzione di € 10,00.

La stessa sanzione si applica nei confronti della Società che abbia ammesso a svolgere le funzioni di ufficiali di campo (guardalinee, segnapunti, refertista, cronometrista) tesserati squalificati o inibiti, fino a che non sia trascorso il periodo di squalifica o inibizione.

La multa non preclude l'eventuale inasprimento della sanzione personale nei confronti del tesserato in posizione irregolare.

Art. 20 - Disciplina sui campi di gioco

Le squadre ed i singoli tesserati hanno il dovere del massimo rispetto verso il CSI ed i suoi rappresentanti, verso le persone e le decisioni degli arbitri, verso i giocatori avversari, il pubblico e i dirigenti.

Essendo il capitano in campo il responsabile della squadra, solo a lui è consentito rivolgersi agli arbitri in forma educata e corretta durante la partita per avere da essi informazioni e chiarimenti.

Non sono ammesse forme di protesta collettiva od individuale da parte dei giocatori.

In caso di incidenti in campo è fatto obbligo ai giocatori delle due squadre di proteggere gli arbitri.

Capitani e dirigenti sono responsabili di tale tutela, venendo meno alla quale incorreranno in sanzioni disciplinari a carattere associativo, per omessa assistenza al direttore di gara.

Tutte le scorrettezze commesse nei confronti del direttore di gara saranno punite.

Le Società ritenute responsabili saranno obbligate al risarcimento dei danni materiali (a persone o a cose) generati da tali scorrettezze.

Art. 21 - Comportamento del pubblico

Il comportamento antisportivo del pubblico, come pure l'apposizione di striscioni antisportivi e offensivi e/o l'uso di segnali acustici o altri strumenti tali da comportare disturbo al regolare svolgimento della gara saranno sanzionati con multe a partire da € 5,00.

Art. 22 - Turno di squalifica

Per tutte le discipline è valida la norma che un atleta, un dirigente o qualunque altra persona regolarmente tesserata, che sia stato allontanata dal terreno di gioco (espulso), resta squalificata per il turno successivo.

Alla Società di appartenenza viene irrogata una multa di € 5,00, ridotta a € 3,00 per le categorie Giovani.

I comunicati dei Giudici Unici e della Commissione Provinciale Giudicante recano successivamente la deliberazione dell'entità della squalifica, in base alla gravità del fatto imputato al tesserato.

Art. 23 - Squalifica per somma di ammonizioni

Nell'attività di calcio il giocatore che nel corso della stagione raggiunge la somma di 4 ammonizioni ufficiali è squalificato per 1 giornata.

La Società riceverà comunicazione della sanzione con l'indicazione della data in cui il tesserato dovrà scontare tale squalifica.

Art. 24 - Assolvimento del turno di squalifica

Qualora, in presenza della squalifica di un proprio atleta una Società non disputi o non completi una gara per rinuncia o ritiro della squadra avversaria, il turno di squalifica verrà considerato comunque scontato da parte dell'atleta per quel turno.

Se invece la gara non viene disputata per rinuncia della propria squadra, l'atleta dovrà scontare il turno di squalifica nella prima gara ufficiale successiva.

Nel caso di rinvio della gara per causa di forza maggiore il turno di squalifica slitta alla giornata successiva, e così via per gli eventuali ulteriori turni di squalifica inflitti allo stesso atleta.

Art. 25 - Partecipazione all'attività di tesserati colpiti da squalifica o inibizione

I tesserati, atleti e non, colpiti da squalifica o inibizione a svolgere funzioni associative, non possono prendere parte alle attività, né essere iscritti negli elenchi di gara o a referto, a pena della perdita della gara con il risultato tecnico specifico della disciplina e di inasprimento della sanzione personale nei confronti del tesserato in posizione irregolare.

Art. 26 - Rinuncia a continuare l'attività, il torneo, la manifestazione. Esclusione

Quando una squadra rinunci a proseguire l'attività, o ne venga esclusa, ai fini della classifica verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

➤ qualora il ritiro o l'esclusione avvenga durante il girone di andata, tutte le gare verranno annullate: sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei relativi tesserati; la squadra rinunciataria viene esclusa dalla classifica finale e l'anno successivo riparte, in caso di attività con più gruppi di squadre (serie), dalla serie più bassa; alla sua sostituzione si provvede mediante riduzione del numero delle squadre che retrocedono;

➤ se il ritiro o l'esclusione avviene dopo l'inizio del girone di ritorno i punteggi ottenuti saranno confermati e alle squadre avversarie non ancora incontrate dalla squadra ritirata sarà assegnata la vittoria con il risultato tecnico specifico. La squadra rinunciataria verrà esclusa dalla continuazione del torneo, ma mantiene i punti acquisiti nella classifica finale. La rinuncia a proseguire nella partecipazione all'attività, torneo o manifestazione in corso, quando non sia espressamente prevista al termine di una specifica fase, è sanzionata inoltre con la confisca della cauzione depositata per prendere parte all'attività stessa.

IV

ORGANI GIUDICANTI

Art. 27 - Norme generali

L'organo giudicante del CSI a livello provinciale è costituito dalla Commissione Provinciale Giudicante.

Essa si avvale, per la gestione corrente della giustizia sportiva, dell'opera di Giudici Unici per ogni disciplina sportiva e di una Commissione Disciplinare per l'Attività polisportiva Ragazzi.

Competenze disciplinari sono altresì attribuite al Consiglio Provinciale del CSI per le infrazioni passibili di sanzione associativa (esclusione dal tesseramento o dalla iscrizione).

Art. 28 - Competenze dei Giudici Unici e della Commissione Disciplinare di Fascia

Le competenze dei Giudici unici e della Commissione disciplinare di Fascia sono stabilite in conformità al Regolamento per la Giustizia sportiva previsto nei Regolamenti nazionali "Sport in regola".

Art 29 - Competenze della Commissione Provinciale Giudicante

Le competenze della Commissione Provinciale Giudicante sono stabilite in conformità al Regolamento per la Giustizia sportiva previsto nei Regolamenti nazionali "Sport in regola".

V

RECLAMI, SANZIONI, ADDEBITI

Art. 30 – Reclami

Ogni reclamo deve essere accompagnato dalla specifica tassa, *come definita nel regolamento nazionale "sport in regola"*

Art. 31 – Sanzioni. Contributo di mora

Il contributo di mora per il ritardato pagamento delle sanzioni è fissato in € 1,00 per ogni mese o frazione di mese trascorso dal termine fissato per il pagamento.

Art. 32 – Addebiti

Gli addebiti per comunicazioni e notifiche relative a provvedimenti disciplinari, reclami e altre comunicazioni a cura delle Commissioni per l'Attività Sportiva e della Commissione Provinciale Giudicante sono stabiliti nell'importo massimo di € 5,00 cadauno

VI

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 33 - Riferimenti disciplinari

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Generale di Disciplina, la Commissione Provinciale Giudicante avrà riferimento alle analoghe sanzioni previste dai regolamenti federali, fatti comunque sempre salvi i limiti previsti dallo Statuto, nonché dal Regolamento di Giustizia Sportiva del Centro Sportivo Italiano.

Art. 34 - Rinvio generale finale

L'applicazione delle sanzioni da parte degli organi giudicanti del CSI Varese dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e del Regolamento di Giustizia Sportiva del Centro Sportivo Italiano.

**REGOLAMENTO
FAIR PLAY – AGONISMO ETICO
FASE LOCALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI**

COPPA DISCIPLINA

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta, cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Ad ogni squadra vengono assegnati, per ogni sanzione disciplinare subita, i punti previsti dalla Tabella "A" sotto riportata. La classifica viene compilata a partire dalla squadra con il minor numero di punti. A parità di punteggio precede la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nella classifica tecnica. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della coppa disciplina.

Tabella "A" – Punti Disciplina

• SOCIETÀ

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di disputare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1 ogni 10,00 Euro
Ammenda massima prevista	50

• DIRIGENTI - TECNICI - GIOCATORI - ALTRI TESSERATI

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Ammonizione con diffida – Espulsione temporanea	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gara *	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo	5 ogni 30 giorni
Squalifica o inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per gli ultra 18enni e 2 anni per gli altri)	50

* ai fini delle Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

CLASSIFICA “FAIR PLAY”

La Classifica “Fair Play” viene stilata combinando i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina. Per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all’italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari, aggiungendo, per ogni partita disputata nelle ulteriori fasi, i relativi punteggi, calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase. Da questo si sottrae il punteggio “Fair Play”, ottenuto parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella “B” sotto riportata: vanno considerate anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all’italiana. Il punteggio ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate: il risultato costituisce per ogni squadra il punteggio della classifica Fair Play. La classifica Fair Play viene compilata a partire dalla squadra col maggior punteggio.

Tabella “B” – Penalizzazioni(1/2)

Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play
0,5	0,3	8,5	5,1	16,5	9,9	24,5	14,7	32,5	19,5
1,0	0,6	9,0	5,4	17,0	10,2	25,0	15,0	33,0	19,8
1,5	0,9	9,5	5,7	17,5	10,5	25,5	15,3	33,5	20,1
2,0	1,2	10,0	6,0	18,0	10,8	26,0	15,6	34,0	20,4
2,5	1,5	10,5	6,3	18,5	11,1	26,5	15,9	34,5	20,7
3,0	1,8	11,0	6,6	19,0	11,4	27,0	16,2	35,0	21,0
3,5	2,1	11,5	6,9	19,5	11,7	27,5	16,5	35,5	21,3
4,0	2,4	12,0	7,2	20,0	12,0	28,0	16,8	36,0	21,6
4,5	2,7	12,5	7,5	20,5	12,3	28,5	17,1	36,5	21,9
5,0	3,0	13,0	7,8	21,0	12,6	29,0	17,4	37,0	22,2
5,5	3,3	13,5	8,1	21,5	12,9	29,5	17,7	37,5	22,5
6,0	3,6	14,0	8,4	22,0	13,2	30,0	18,0	38,0	22,8
6,5	3,9	14,5	8,7	22,5	13,5	30,5	18,3	38,5	23,1
7,0	4,2	15,0	9,0	23,0	13,8	31,0	18,6	39,0	23,4
7,5	4,5	15,5	9,3	23,5	14,1	31,5	18,9	39,5	23,7
8,0	4,8	16,0	9,6	24,0	14,4	32,0	19,2	40,0	24,0

Tabella “B” – Penalizzazioni (2/2)

Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti Disciplina	Penalizzazioni Fair play
40,5	24,3	50,5	30,3	60,5	36,3	70,5	42,3
41,0	24,6	51,0	30,6	61,0	36,6	71,0	42,6
41,5	24,9	51,5	30,9	61,5	36,9	71,5	42,9
42,0	25,2	52,0	31,2	62,0	37,2	72,0	43,2
42,5	25,5	52,5	31,5	62,5	37,5	72,5	43,5
43,0	25,8	53,0	31,8	63,0	37,8	73,0	43,8
43,5	26,1	53,5	32,1	63,5	38,1	73,5	44,1
44,0	26,4	54,0	32,4	64,0	38,4	74,0	44,4
44,5	26,7	54,5	32,7	64,5	38,7	74,5	44,7
45,0	27,0	55,0	33,0	65,0	39,0	75,0	45,0
45,5	27,3	55,5	33,3	65,5	39,3	75,5	45,3
46,0	27,6	56,0	33,6	66,0	39,6	76,0	45,6
46,5	27,9	56,5	33,9	66,5	39,9	76,5	45,9
47,0	28,2	57,0	34,2	67,0	40,2	77,0	46,2
47,5	28,5	57,5	34,5	67,5	40,5	77,5	46,5
48,0	28,8	58,0	34,8	68,0	40,8	78,0	46,8
48,5	29,1	58,5	35,1	68,5	41,1	78,5	47,1
49,0	29,4	59,0	35,4	69,0	41,4	79,0	47,4
49,5	29,7	59,5	35,7	69,5	41,7	79,5	47,7
50,0	30,0	60,0	36,0	70,0	42,0		